

STUDIO LEGALE
PADOVAN

CRISI UCRAINA–RUSSIA: ULTERIORI MISURE UE CON IL QUINDICESIMO PACCHETTO SANZIONATORIO

Avv. Marco Padovan

Avv. Marco Zinzani

Avv. Nicolò Cusimano

20 gennaio 2025

La situazione geopolitica di oggi

- Un mondo diviso (agonia del multilateralismo)
- Imprevedibilità di Trump 2.0
- Europa (dis)unita
- Sanzionanti e non sanzionanti Russia e Bielorussia
- Imperscrutabilità cinese
- Entreremo nel terzo anno di guerra russo-ucraina?
- Medio Oriente «laboratorio alchemico»
- Il Pacifico dimenticato
- I non-allineati



Gli ultimi colpi dell'amministrazione Biden

- **7 gennaio:** designazione per corruzione di *Antal Rogan* (Capo di gabinetto ungherese)
- **10 gennaio:** designazioni OFAC nei confronti di *Gazprom Neft* e del settore petrolifero Russo
- **16 gennaio:** nuove procedure di *due diligence* adottate dal BIS in materia di software *AI* e micro-chip integrati per la computazione avanzata (EAR).



Bureau of Industry and Security

L'Europa è (dis)unita e le sanzioni russe scadono il 31 gennaio

Viktor Orbán, in un'intervista alla radio pubblica ungherese del 17 gennaio, ha affermato che *“È ora che l'Unione Europea revochi le sanzioni contro la Russia”*. Orbán ha aggiunto che l'UE dovrà adattarsi a una nuova era con il ritorno di Donald Trump alla Casa Bianca e dovrebbe creare un rapporto con la Russia *“privo di sanzioni”*.

“Pump Russian gas or face the consequences”: Fico primo ministro della Slovacchia, minaccia l'Ucraina, che ha bloccato il gasdotto che approvvigiona la Slovacchia non rinnovando gli accordi con Gazprom.

N.B. Le Sanzioni si devono rinnovare all'unanimità.



Criticità relative al settore bancario

Difficoltà operative con le banche perché le banche sono soggette a forte pressione per lottare contro l'elusione.

- Divieto di prestare **assistenza finanziaria** per operazioni vietate dalle sanzioni unionali;
- FAQ.A.2.5 a tema elusione (non solo assistenza finanziaria, ma anche **tramitazione pagamenti**);
- FAQ.E.5.37 a tema *oil price cap*;
- **Linee Guida della *European Banking Authority*** in merito alle procedure da adottare al fine di assicurare l'attuazione e il rispetto delle misure restrittive adottate dall'Unione europea;
- **Indicatori di anomalia *AML*** relativi alla proliferazione delle armi di distruzione di massa;
- *Guidance* OFAC 12 giugno 2024 alle *Foreign Financial Institutions* (**rischio sanzioni extraterritoriali USA**);
- Novella legislativa UK del 31 luglio 2024 possibili **sanzioni extraterritoriali UK** a istituzioni finanziarie che supportano l'industria russa.

Sanzioni economiche UE contro la Russia – Stato dell’arte

➤ Soggettive

- ❑ **Persone fisiche e giuridiche designate**
- ❑ *Shadow listing* (proprietà/ controllo)

➤ Bancarie/ finanziarie

- ❑ **Banche congelate** e/o escluse dai mercati dei capitali e finanziamenti
- ❑ Banche escluse da SWIFT
- ❑ Divieto di assistenza finanziaria e finanziamenti
- ❑ Divieto di assicurazione/riassicurazione
- ❑ Depositi privati russi
- ❑ Limitazioni attività depositari centrali
- ❑ Restrizioni al trading titoli con russi

➤ Prodotti nel settore dell’energia

- ❑ **Price cap** al petrolio
- ❑ Restrizioni al **trasporto di petrolio** e prodotti derivati
- ❑ Limitazioni alla **circolazione di petrolio** importato da Paesi UE in ragione di deroghe

➤ Restrizioni per territori occupati (Donbass, Crimea, Kherson e Zaporizhzhia)

- ❑ Blocco import/restrizioni export. Restrizioni investimenti

➤ Merceologiche/ trasporti

- ❑ **Restrizioni all’import/export**
- ❑ **Restrizioni al transito**
- ❑ Restrizioni alla prestazione di assistenza tecnica, altri servizi e cessione di proprietà industriale o segreti commerciali
- ❑ Divieti di ingresso in UE per trasportatori/navi russe

➤ ‘Atipiche’

- ❑ Divieto di accesso ad appalti pubblici
- ❑ Divieto di diffusione di contenuti provenienti da fonte ristretta
- ❑ Divieto di **prestazione di servizi professionali**
- ❑ Divieto di **rivestire determinate cariche**

➤ Misure in risposta alla repressione interna in Russia

➤ **Prelievo straordinario attivi congelati** (situazione specifica dei depositari centrali di titoli)

Sanzioni economiche UE contro la Russia – Stato dell’arte

- Regolamento (UE) n. 833/2014: restrizioni merceologiche, finanziarie e «atipiche».
- Regolamento (UE) n. 269/2014: c.d. «misure di congelamento».

- Regolamento (UE) 2024/1485: restrizioni merceologiche e soggettive.

- Regolamento (UE) n. 208/2014: c.d. «misure di congelamento».
- Regolamento (UE) 2022/263: restrizioni merceologiche, finanziarie e «atipiche».
- Regolamento (UE) n. 692/2014: restrizioni merceologiche, finanziarie e «atipiche».

- Regolamento (UE) n. 2024/2642: c.d. «misure di congelamento»

Misure restrittive in risposta all'**invasione dell'Ucraina** nel febbraio 2022

Misure restrittive per combattere la **repressione interna in Russia**

Misure restrittive relative ai **territori occupati in Ucraina** (Crimea, Sebastopoli, Donetsk e Lugansk, Kherson e Zaporizhzhia)

Nuovo regime sanzionatorio in risposta alle azioni cosiddette **“destabilizzanti”** poste in essere dalla Russia al di fuori del suo territorio nazionale.

15° pacchetto di sanzioni UE contro la Russia



- Il **16 dicembre 2024** l'Unione europea ha adottato il c.d. quindicesimo pacchetto di misure restrittive contro la Russia.

Regolamento (UE) 2024/3192 che modifica il **Regolamento (UE) n. 833/2014**

- Restrizioni soggettive (Allegato IV)
- Eccezioni, deroghe, proroghe
- Lodi arbitrali e decisioni giudiziali russe

Regolamento (UE) 2024/3189 e Regolamento di esecuzione (UE) 2024/3183 che modificano il **Regolamento (UE) n. 269/2014**

- Misure di congelamento
- Eccezioni/deroghe

Nuove **FAQ** della Commissione europea:

- Clausola No Russia/Bielorussia
- Autorità Pubblica
- Dichiarazione unilaterale


NUOVE DESIGNAZIONI

Nuove designazioni: Russia e Bielorussia



Russia:

- Modificato l'allegato I del Reg. 2024/2642
- Modificato l'Allegato IV del Reg. 833/2014
- Modificato l'Allegato I del Reg. 269/2014



In totale, designate
70 nuove persone
fisiche, 64 entità e
53 navi.

Bielorussia:

- Modifica dell'allegato I del Reg. 765/2006 attraverso la designazione di 26 persone fisiche e 2 nuove entità, colpendo in particolare le attività della zona economica speciale Bremino-Orsha.



Modifiche al Reg. 269/2014 in materia di congelamenti



➤ Restrizioni sulle autorizzazioni al rilascio di fondi congelati

Il regolamento ha modificato il paragrafo *5-septies* dell'art. *6-ter*, restringendo le possibilità per le autorità nazionali di:

- ❑ svincolare fondi o risorse economiche congelati;
- ❑ mettere a disposizione fondi o risorse economiche a favore di taluni soggetti designati

ove necessario per «la vendita e il trasferimento dei diritti di proprietà entro il 30 giugno 2025, detenuti direttamente o indirettamente da tali soggetti in persone giuridiche, entità o organismi stabiliti nell'Unione».

In particolare, tale deroga è applicabile ora solo alle persone elencate alle voci 92 (Arkady Romanovich ROTENBERG) , 694 (Gennady Nikolayevich TIMCHENKO) e 920 (Boris Romanovich ROTENBERG) della rubrica "Persone" dell'allegato I, mentre sono state **escluse le seguenti persone** che, fino ad oggi, ne beneficiavano:

- ❑ Petr Olegovich AVEN: ex-presidente di Alfa Bank (674)
- ❑ Mikhail Maratovich FRIDMAN: co-fondatore di Alfa Bank (675)
- ❑ German Borisovich KHAN: uno dei principali azionisti di Alfa Group (880)
- ❑ Alexey Viktorovich KUZMICHEV: uno dei principali azionisti di Alfa Group (882)
- ❑ Igor Albertovich KESAEV: coproprietario e presidente di Mercury Group (909)

PROROGA DI UN ANNO DELLE DEROGHE PER IL DISINVESTIMENTO E LA LIQUIDAZIONE DELLE ATTIVITA' IN RUSSIA

Considerando n. 9 Reg. 2024/3192



«Gli operatori dovrebbero essere consapevoli del fatto che **la Russia è un paese in cui lo Stato di diritto non è più applicato** e che lo Stato russo ha adottato diversi atti legislativi che prendono di mira le attività delle imprese di «paesi ostili», fra cui rientrano gli Stati membri. Ciò potrebbe portare al blocco delle attività dell'Unione in Russia senza la possibilità di un ritiro ordinato. In ragione dei rischi legati al mantenimento di attività commerciali in Russia, gli operatori dell'Unione dovrebbero prendere in considerazione di liquidare le imprese in Russia e/o di non avviarne di nuove. La proroga eccezionale delle deroghe per i disinvestimenti è necessaria per consentire agli operatori dell'Unione di uscire il più rapidamente possibile dal mercato russo».

Art. 5 *bis bis* (divieto di «operazioni»): proroga dell'eccezione e della deroga



- Estensione fino al **31 dicembre 2025** dell'eccezione al divieto di compiere operazioni con i soggetti elencati nell' Allegato IV, ma solo per operazioni strettamente necessarie a:
 - ❑ liquidare un'impresa in partecipazione o un dispositivo giuridico analogo concluso prima del **16 marzo 2022** cui partecipano (a vario titolo) persone giuridiche, entità o organismi designati.
- Estensione fino al **31 dicembre 2025** della deroga che autorizza le operazioni da parte delle entità designate o delle loro controllate nell'Unione necessarie a disinvestire o ritirarsi dalle loro attività nell'Unione.

Art. 11 (pagamento di crediti «sanzionati»)



Articolo 11 Reg. 833/2014: «*Non è concesso alcun diritto in relazione a contratti o transazioni sulla cui esecuzione abbiano inciso, direttamente o indirettamente, integralmente o in parte, le misure istituite dal presente regolamento*»

Le autorità competenti possono continuare ad autorizzare fino al 31 dicembre 2025 il pagamento di crediti presentati da entità o persone russe relativi a rapporti contrattuali colpiti, in tutto o in parte, dalle misure restrittive UE contro la Russia.

A condizione che la soddisfazione del credito sia strettamente necessaria per:

- ❑ Disinvestire dalla Russia;
- ❑ Liquidare attività commerciali in Russia.

Art. 12 ter (divieti merceologici derogati se per disinvestimento)



Proroga delle deroghe previste all' **art. 12 ter** del Regolamento (UE) 833/2014:

□ Fino al **31 dicembre 2025**, per consentire il disinvestimento o la liquidazione di attività commerciali in Russia, deroga autorizzativa alle seguenti disposizioni:

➤ vendita, la fornitura o il trasferimento di beni e tecnologie in Russia o per un uso in Russia:

Articolo Reg. 833/2014	Allegato	Tipologia di prodotti
2	I Reg. 2021/821	Dual Use
2 bis	VII	«Quasi duali».
3	II	Tubi, pompe, elevatori, ecc.
3 ter	X	Prodotti per la raffinazione del petrolio e la liquefazione del gas naturale.
3 quater	XI / XX	Carburanti, additivi e altri prodotti per aviazione e spazio.
3 septies	XVI	Materiale navale.
3 nonies	XVIII	Beni di lusso.
3 duodecies	XXIII	Prodotti che rinforzano le capacità industriali russe.

Art. 3– art. 3 *octies* – art. 3 *decies*– art 5 *quindecies*



Prorogate fino al 31 dicembre 2025:

➤ Esportazioni:

- ❑ Deroga al divieto dell'art. 3 per quanto riguarda i beni dell'Allegato II se necessario per disinvestire da un'impresa in partecipazione registrata o costituita a norma del diritto di uno Stato membro prima del 24 febbraio 2022, cui partecipa una persona giuridica russa, un'entità russa o un organismo russo e che gestisce un'infrastruttura di gasdotti tra la Russia e paesi terzi, costituita prima del 24 febbraio 2022.

➤ Importazioni:

- ❑ Deroga ai divieti degli artt. 3 *octies* e 3 *decies* per beni degli Allegati XVII e XXI, se necessario per disinvestire dalla Russia o liquidare attività in Russia.

➤ Servizi:

- ❑ Deroga al divieto dell'art. 5 *quindecies* per prestazioni professionali necessarie al disinvestimento dalla Russia.

BLOCCO DELLE DECISIONI GIUDIZIALI RUSSE EX ART. 248 CODICE DI PROCEDURA RUSSO

Decisioni giudiziali russe




- I giudici russi stanno emettendo *anti-suit injunctions* e decisioni prese assumendo giurisdizione (in violazione di clausole arbitrali o altro) contro soggetti aventi nazionalità in paesi ostili ai sensi dell'**art. 248 del codice di procedura russo**
- L'**art. 11 quater del Reg. 833/2014** per salvaguardare le società unionali prevede:
 - ❑ Nessun provvedimento, decisione o sentenza adottata ai sensi dell'art. 248 può essere riconosciuto o eseguito in uno Stato UE
 - ❑ Nessuna richiesta di assistenza in un procedimento penale o sanzione a norma del codice penale russo basata su violazioni di decisioni adottate ai sensi dell'art. 248 può essere riconosciuta, attuata o eseguita in uno Stato UE


DIVIETO DI ELUSIONE OPERAZIONI INDIRECTE

Rischio triangolazioni da parte dei Paesi non sanzionanti

Paesi non oggetto di specifici regimi sanzionatori unionali ma che, data la loro vicinanza geografica, politica e economica ai principali paesi sanzionati (in primo luogo Russia e Bielorussia), vengono sovente utilizzati per operazioni di triangolazione e elusione.



I PAESI TRIANGOLANTI



I paesi triangolanti

La Commissione europea il 1° aprile 2022 evidenziava il rischio di triangolazione attraverso gli stati dell'area Euroasiatica

- Armenia
- Kazakhstan
- Kirghizistan

Si ritengono **generalmente** anche spesso **coinvolti** in triangolazioni:

- India
- Serbia
- Emirati Arabi Uniti

Gli USA nel marzo 2023 hanno indicato come Paesi potenzialmente coinvolti in operazioni elusive:

- Cina (incluso Hong Kong e Macau)
- Armenia
- Turchia
- Uzbekistan
- altre giurisdizioni vicine alla Russia, non indicate però nominativamente.

❖ **Il caso italiano:** designazione di FAGIMA S.P.A. e IDRONAUT S.R.L. Agosto 2024 – inserimento nella lista SDN relativamente al programma sanzionatorio nei confronti della Russia sulla base dell'E.O. 14024

Clausola antielusiva generale: art. 12 Reg. 833/2014

L'art. 12 del Regolamento (UE) n. 833/2014 è la norma antielusiva «generale»

«è vietato partecipare, consapevolmente e intenzionalmente, ad attività aventi l'obiettivo o il risultato di eludere i divieti di cui al presente regolamento, anche partecipandovi senza perseguire deliberatamente tale obiettivo o risultato, ma sapendo che tale partecipazione può avere tale obiettivo o risultato e accettando questa possibilità».

Corte di Giustizia dell'Unione Europea *Afrasiabi et al.*, (C-72/11)

Condotta non espressamente soggetta a un divieto da parte della normativa sanzionatoria, ma il cui obiettivo o risultato sia quello di eludere i divieti sanzionatori.

Elusione v. esportazione indiretta anche alla luce della normativa italiana

Attività antielusiva

- ❑ Istituzione di un **Commissario speciale (O'Sullivan)** per una maggiore efficacia delle sanzioni
- ❑ Intensificazione dell'attività di **monitoraggio e controlli** da parte delle dogane (vedasi il caso ADM Friuli-Venezia Giulia)
- ❑ Intensificazione dell'attività di **outreach da parte dell'autorità nazionale di controllo (MAECI)**, con contatti diretti con imprese interessate da attività di esportazione «attenzionate»
- ❑ No Russia e No Belarus oggetto di un Y

EU appoints David O'Sullivan as International Special Envoy for the Implementation of EU Sanctions

David O'Sullivan, a former Secretary-General of the European Commission and senior EU diplomat, has been appointed as EU Sanctions Envoy and will formally take up this role in the second half of January.



Attività di enforcement: controlli doganali

La Commissione europea ha integrato la banca dati TARIC associando ai codici doganali soggetti all'obbligo di clausola No-Russia/No-Belarus le misure di controllo all'esportazione nn. 780 e 781 (cfr. Avviso ADM 18 ottobre 2024).

Come conseguenza di ciò in sede di dichiarazione doganale, in presenza dei citati codici doganali, l'esportatore è oggi obbligato a indicare alle autorità doganali – attraverso l'uso dei c.d. codici Y – se si è adempiuto all'obbligo di adozione della Clausola No-Russia/No-Belarus ovvero se si beneficia delle deroghe concesse dal legislatore.

- Y229: il contratto vieta la riesportazione verso la Russia e la riesportazione per l'uso in Russia – articolo 12 *octies*, paragrafo 1, del Reg. 833/201;
- Y230: il contratto vieta la riesportazione verso la Bielorussia e la riesportazione per un uso in Bielorussia – articolo 8 *octies*, paragrafo 1, del Reg. 765/2006;

Se in sede di dichiarazione l'operatore rilascia un codice Y che non corrisponde al vero, la condotta è passibile di configurare il reato di falso previsto dall'art. 483 c.p.

**ANCHE CHI NON LAVORA CON LA
RUSSIA DEVE ADEGUARSI AI
REGOLAMENTI RUSSIA/BIELORUSSIA**

Responsabilità per l'attività delle controllate extra-UE: l'art. 8 bis

Le entità UE devono «**adooperano al massimo**» affinché le loro controllate fuori dell'Unione (quindi OVUNQUE, non solo in Russia) «**non prenda parte ad attività che compromettono**» le misure restrittive di cui al Reg. 833/2014

- **proprietà**: detenzione almeno del 50% delle quote dell'entità extra UE; e/o
- **controllo**: indici di cui alle Migliori Pratiche del Consiglio (es. nomina membri CdA).

Responsabilità per l'attività delle controllate extra-UE: l'articolo 8 *bis*

Adoperarsi al massimo:

- ❑ Effettuare tutte le azioni «adeguate e necessarie per prevenire la compromissione delle misure restrittive».
- ❑ Include solo le azioni effettivamente realizzabili dall'operatore, anche in luce dell'effettivo grado di controllo esercitato sull'entità extra UE (es. nessun obbligo se l'operatore UE, per cause a lui non imputabili, non esercita più alcun controllo su una propria filiale extra UE).
- ❑ politiche, procedure controlli

Attività che compromettono le misure restrittive:

- ❑ attività che producono l'effetto che la norma sanzionatoria mirava a impedire (es. l'esportazione in Russia di un prodotto ristretto).

MISURE RELATIVE ALL'ESPORTAZIONE DEI PRODOTTI COMUNI AD ALTA PRIORITÀ: ALLEGATO XL

Codice NC	Descrizione
8457 10	Centri di lavorazione per la lavorazione dei metalli
8458 11	Torni orizzontali, compresi i centri di tornitura, che operano con asportazione di metallo, a comando numerico
8458 91	Torni (compresi i centri di tornitura) che operano con asportazione di metallo, a comando numerico (esclusi i torni orizzontali)
8459 61	Fresatrici per la lavorazione dei metalli, non a comando numerico (esclusi torni e centri di tornitura della voce 8458, unità di lavorazione con guida di scorrimento, foratrici, alesatrici-fresatrici, alesatrici e fresatrici a mensola)
8466 93	Parti ed accessori riconoscibili come destinati esclusivamente o principalmente alle macchine delle voci da 8456 a 8461, n.n.a.
8471 50	Unità per l'elaborazione dell'informazione, diverse da quelle delle sottovoci 8471 41 o 8471 49, che possono comportare, in uno stesso involucro, uno o due tipi di unità seguenti: unità di memoria, unità di entrata e unità di uscita
8471 80	Unità di macchine automatiche di elaborazione dell'informazione (escl. unità per l'elaborazione dell'informazione, unità di entrata o di uscita e unità di memoria)
8482 10	Cuscinetti a sfere
8482 20	Cuscinetti a rulli conici, compresi gli assemblaggi di coni e rulli conici
8482 30	Cuscinetti a rulli a botte
8482 50	Altri cuscinetti a rulli cilindrici, compresi gli assemblaggi di gabbie e rulli
8486 10	Macchine e apparecchi per la fabbricazione dei lingotti o delle placchette

Codice NC	Descrizione
8486 20	Macchine e apparecchi per la fabbricazione di dispositivi a semiconduttore o di circuiti integrati elettronici
8486 40	Macchine e apparecchi di cui alla nota 11 C) del presente capitolo
8504 40	Convertitori statici
8517 62	Apparecchi per la ricezione, la conversione e la trasmissione o la rigenerazione della voce, di immagini o di altri dati, compresi gli apparecchi di commutazione e di routing
8517 69	Altri apparecchi per la trasmissione o la ricezione della voce, di immagini o di altri dati, compresi gli apparecchi per la comunicazione in una rete con o senza filo
8525 89	Altre telecamere, fotocamere digitali e videocamere digitali
8526 91	Apparecchi di radionavigazione
8529 10	Antenne e riflettori di antenne di ogni tipo; parti riconoscibili come destinate ad essere utilizzate insieme a tali oggetti
8529 90	Altre parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente agli apparecchi delle voci da 8524 a 8528
8532 21	Altri condensatori fissi: condensatori di tantalio
8532 24	Altri condensatori fissi: a dielettrico di ceramica, a più strati
8534 00	Circuiti stampati
8536 69	Spine e prese di corrente per una tensione inferiore o uguale a 1 000 V
8536 90	Apparecchi per l'interruzione e il sezionamento dei circuiti elettrici o la diramazione, l'allacciamento o il collegamento dei circuiti elettrici, per una tensione inferiore o uguale a 1 000 V (esclusi interruttori di sicurezza, interruttori automatici e altri apparecchi per la protezione dei circuiti elettrici, relè e altri interruttori, portalampade, spine e prese di corrente)
8541 10	Diodi, diversi dai fotodiodi e dai diodi emettitori di luce (LED)
8541 21	Transistor, diversi dai fototransistor, con potere di dissipazione inferiore a 1 W
8541 29	Altri transistor, diversi dai fototransistor
8541 30	Tiristori, diac e triac (escl. dispositivi fotosensibili a semiconduttore)
8541 49	Dispositivi fotosensibili a semiconduttore (escl. generatori e celle fotovoltaiche)

Codice NC	Descrizione
8541 51	Altri dispositivi a semiconduttore: trasduttori a semiconduttore
8541 59	Altri dispositivi a semiconduttore
8541 60	Cristalli piezoelettrici montati
8542 31	Circuiti integrati elettronici: processori e dispositivi di controllori (controllers), anche combinati con memorie, convertitori, circuiti logici, amplificatori, orologi, circuiti di sincronizzazione o altri circuiti
8542 32	Circuiti integrati elettronici: memorie
8542 33	Circuiti integrati elettronici: amplificatori
8542 39	Circuiti integrati elettronici: altri
8543 20	Generatori di segnali
8548 00	Parti elettriche di macchine o di apparecchi, non nominate né comprese altrove nel capitolo 85
8807 30	Altre parti di aeroplani, di elicotteri o di veicoli aerei senza pilota
9013 10	Cannocchiali con mirino di puntamento per armi; periscopi; cannocchiali per macchine, apparecchi o strumenti di questo capitolo o della sezione XVI
9013 80	Altri dispositivi, apparecchi e strumenti di ottica
9014 20	Strumenti ed apparecchi per la navigazione aerea o spaziale (diversi dalle bussole)
9014 80	Altri strumenti ed apparecchi di navigazione
9027 50	Altri strumenti ed apparecchi che utilizzano le radiazioni ottiche (ultraviolette, visibili, infrarosse)
9030 20	Oscilloscopi ed oscillografi
9030 32	Multimetri, con dispositivo registratore
9030 39	Strumenti e apparecchi per la misura o il controllo della tensione, dell'intensità di corrente, della resistenza o della potenza elettrica, con dispositivo registratore
9030 82	Strumenti e apparecchi per la misura o il controllo di dischi (wafer) o dispositivi a semiconduttore

Esportazione di prodotti listati: Clausola «No Russia» e «No Belarus»

Articolo 12 *octies* del Reg. 833/2014 (e art. 8 *octies* del Reg. (CE) 765/2006 per la Bielorussia):

- All'atto della **vendita, fornitura, trasferimento o esportazione in un paese terzo** (ad eccezione dei paesi partner elencati nell'allegato VIII) di determinati beni o tecnologie, l'esportatore vieta per contratto la riesportazione in Russia e per un uso in Russia (e Bielorussia).
- l'accordo con la controparte del paese terzo deve prevedere **rimedi adeguati in caso di violazione dell'obbligo contrattuale di cui sopra**. Nnel caso in cui la **controparte di un paese terzo violi** siffatti obblighi contrattuali, **gli esportatori ne informano l'autorità competente dello Stato membro** in cui risiedono o sono stabiliti, non appena vengono a conoscenza della violazione.
- **Potenziali sanzioni di diritto interno con riferimento alle clausole «No-Russia» e «No-Belarus»:**
 - ❑ **reato di falsità ideologica in atto pubblico di cui all'articolo 483 c.p./** responsabilità amministrativa dell'ente, ai sensi dell'articolo 491 bis c.p. e dell'articolo 24 bis del D. Lgs. n. 231/2001.
 - ❑ solo mancato inserimento della Clausola: **sanzione amministrativa pecuniaria** da 5.000 a 500.000 EUR ai sensi degli artt. 13, 5 e 1 del D. lgs. 109/2007.
 - ❑ Mancato inserimento della Clausola e effettiva riesportazione dei beni in Russia: rischio di dolo quantomeno eventuale rispetto alla riesportazione vietata e quindi sanzioni ex D.Lgs. 221/2017 (fino a 6 anni di reclusione)

Clausola «No Russia» e «No Belarus» beni interessati

➤ Categorie merceologiche interessate:

- beni **allegato XI** → beni settore aeronautico es. motori a pistone alternativo o rotativo, turboreattori, sensori;
- beni **allegato XX** → carboturbi e additivi per carburanti;
- **armi da fuoco e munizioni**;
- **prodotti comuni ad alta priorità** → **Allegato XL** del Reg. 833/2014 (es. circuiti elettronici integrati e loro componenti, convertitori statici, transistor)

➤ Strumenti e problemi applicativi di diritto interno:

- ❑ Art. 1341, c. 2 del codice civile: doppia sottoscrizione per le **clausole «vessatorie»**
- ❑ Art. 1456 del codice civile: clausola risolutiva espressa

Sezione 2, Capitolo 12, FAQ N.12: rifiuto della controparte a siglare la Clausola «No Russia»

12. How can the obligations set out in Article 12g be fulfilled if an operator faces persistent difficulties in inserting the “no re-export to Russia” clause in an existing contract due to the refusal of its contractual counterparty?

Last update: 18 December 2024

If an EU operator faces persistent difficulties in inserting the “no re-export to Russia” clause in a contract concluded before 19 December 2023 due to the refusal of their contractual counterparty, the obligation set out in Article 12g can be considered met, if the operator issues a unilateral communication to its client (meaning non contractually agreed) prohibiting the re-exportation to Russia and re-exportation for use in Russia.

However, this can be only valid in exceptional cases, for instance where:

- EU operators can demonstrate that they have applied their best efforts to include the clause; or where
- they have longstanding business relations with the counterparty and hence have a good understanding of the counterparty and they have done their adequate due diligence processes that minimises the risk of sanctions violations or circumvention; and/or where
- the national legislation of the third country where the counterparty is established in prevents such clauses; etc.

EU operators must also include a reference to possible adequate remedies which the EU operators could unilaterally activate in case of its breaches, see also Q. 5 and 6 above.

- 1° tema: **deroga non prevista all'art. 12 octies**
 - La Commissione introduce la possibilità di adempiere all’obbligo di «vietare per contratto» con una dichiarazione unilaterale, *de facto* creando nuovo diritto (senza però averne, a rigor di norma, il potere).
- 2° tema: **interpretazione non coerente con l’approccio interpretativo della CGUE**
 - Il Tribunale dell’Unione Europea presso la CGUE, organo competente ad interpretare il diritto UE, aveva fino ad ora escluso, nel contesto delle sanzioni UE contro la Russia, che gli ostacoli all’adempimento di obblighi sanzionatori derivanti da elementi/decisioni presi in giurisdizioni terze scusassero l’operatore unionale dai propri obblighi (cfr. ricorso di Unicredit S.p.A. contro la decisione ECB-SSM-2024-ITUNI-17 della Banca centrale europea, del 22 aprile 2024).
- 3° tema: **Rimedi (contrattuali) adeguati in una dichiarazione unilaterale**
 - La FAQ 12 richiede agli operatori di inserire, nella dichiarazione unilaterale, un riferimento ai rimedi adeguati che possano essere attivati unilateralmente – appare difficile, tuttavia, immaginare la possibilità di attivare rimedi contrattuali a fronte di una dichiarazione unilaterale.

Sezione 2, Capitolo 12, FAQ N.16: autorità pubblica

16. Does the exemption for public contracts concluded with public authorities pursuant to Art. 12g paragraph 2a also apply to public contracts concluded with companies controlled by public capital operating on behalf of the authorities?

Last update: 18 December 2024

The exemption for public authorities can be applicable for “bodies governed by public law”. Those entities are that are established for the specific purpose of meeting needs in the general interest and do not have an industrial or commercial character. In addition, they have legal personality and are financed, for the most part, by the State, regional or local authorities, or by other bodies governed by public law; or are subject to management supervision by those authorities or bodies; or have an administrative, managerial or supervisory board, more than half of whose members are appointed by the State, regional or local authorities, or by other bodies governed by public law. If the entity fulfils the characteristics stated above, it can be considered equivalent to “a public authority” in the sense of the exemption in Art. 12g paragraph 2a.

Definizione di «*public authorities*»

La Commissione utilizza, pressoché parola per parola, una definizione di «*public authorities*» derivata dalla Direttiva 2014/24/UE in materia di appalti pubblici.

Clausola «No Russia» e diritti di proprietà intellettuale relativi a beni Allegato XL

Dal 26 dicembre 2024 è obbligatorio vietare contrattualmente alle controparti di paesi terzi, all'atto della vendita, della concessione in licenza o di qualsiasi altro trasferimento di diritti di proprietà intellettuale o segreti commerciali relativi ai prodotti dell'allegato XL di utilizzare tali diritti o segreti o altre informazioni in relazione ai prodotti dell'allegato XL che sono destinati alla esportazione, diretta o indiretta, in Russia o a un uso in Russia.

N.B.: L'operatore unionale deve anche obbligare la controparte a imporre gli stessi obblighi ai suoi eventuali sublicenziatari!

Prodotti Allegato XL: dovuta diligenza e procedure di controllo

Dal 26 dicembre 2024, gli operatori UE che esportano prodotti allegato XL, a prescindere dal fatto che mantengano una presenza in Russia, devono:

- ❑ adottare misure appropriate per individuare e valutare i rischi di esportazione in Russia o per un uso in Russia di tali beni o tecnologie, provvedendo affinché tali valutazioni siano documentate e aggiornate;
- ❑ attuare **politiche, procedure e controlli** appropriati per attenuare e gestire efficacemente i rischi di esportazione in Russia o per un uso in Russia di tali beni o tecnologie, in proporzione alla loro natura e alle loro dimensioni; e
- ❑ provvedere a che le **persone giuridiche, le entità e gli organismi stabiliti al di fuori dell'Unione di loro proprietà o sotto il loro controllo** che vendono, esportano, forniscono e/o trasferiscono i prodotti di cui all'allegato XL del Reg. 833/2014 **adottino i medesimi presidi di controllo** citati *supra*.


POLITICHE, PROCEDURE E CONTROLLI

Adozione di politiche, procedure e controlli

- ❖ L'*Internal Compliance Program (ICP)* efficace per gestire le attività commerciali con l'estero in conformità con le norme europee e italiane e per mitigare il rischio USA
- ❖ Essere dotati di un ICP è inoltre sintomo di affidabilità dell'operatore economico, graditissimo agli istituti finanziari.


Struttura dell'ICP: rischi, controlli e ruoli.

L'ICP permette di mitigare i rischi, determinando i ruoli e le funzioni e imponendo controlli e procedure.



Internal Compliance Program (ICP)

I programmi interni di Trade Compliance hanno un ruolo sempre più rilevante come sistemi di controllo aziendali in materia di *export control* e sanzioni economiche internazionali.



- Prevenire violazioni in materia di *export control* e sanzioni economiche internazionali (UE – USA- UK – ecc.).
 - Prevenire responsabilità personali di amministratori e dipendenti.
 - Mitigare le sanzioni.
 - Agevolare l'ottenimento di certi tipi di autorizzazione.
-
- Documento interno all'azienda.
-
- Rilevazione dei rischi e risoluzione delle conseguenti problematiche.
 - Consapevolezza.
 - Regole volte ad assicurare la conformità delle operazioni aziendali alla normativa vigente e applicabile.

Futuro (im)prevedibile

- Scadenza delle sanzioni il 31 gennaio 2025
- Presidenza polacca del Consiglio
- Problema dell'elusione
- Difficoltà crescente dell'industria e pressione per deroghe ed esenzioni
- Crisi dei regimi multilaterali di controllo delle esportazioni. Funzione suppletiva delle liste nazionali.
- Possibile un nuovo COCOM dal GECC?
- Sicurezza economica europea
- Tecnologie avanzate (AI, quantum computer, semiconduttori)
- 16° pacchetto, cancellazione delle sanzioni, graduale phasing-out?

STUDIO LEGALE PADOVAN

MILANO

Foro Buonaparte 54
milano@studiopadovan.com

ROMA

Via Sistina 23
roma@studiopadovan.com

www.studiopadovan.com

